

## Assicurazione di protezione giuridica sanitaria (GR), inclusa la protezione giuridica del paziente

Condizioni particolari a complemento delle vigenti CGA.

Versione 01.2011

<b>Contratto</b> Scopo	<i>GR Art. 1</i> In relazione con un danno alla salute, è assicurato per le seguenti controversie.  L'assicuratore è la Coop Protezione Giuridica SA, con sede ad Aarau.
Validità e durata	<i>GR Art. 2</i> E' assicurato se al momento in cui è subentrato un evento di base ha stipulato presso la KPT Assicurazioni SA l'assicurazione complementare per le cure medico sanitarie Plus o Comfort (CS versione 01.2011 o successiva). Come evento di base viene considerato il momento in cui è sopravvenuta la causa del danno; nei casi di diritto assicurativo dal momento in cui subentra l'evento assicurato, oppure a partire dall'avvenuta comunicazione a partire dalla quale sorge la controversia.  La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo.
<b>Prestazioni</b> Panoramica	<i>GR Art. 3</i> La Coop Protezione Giuridica accorda esclusivamente le seguenti prestazioni: – la presa a carico degli interessi dell'assicurato per il tramite del servizio giuridico dell'assicuratore – copertura fino ad un massimo di CHF 250 000.– (risp. CHF 100 000.– al di fuori dell'Europa e dei paesi delle coste mediterranee) per caso: – dei costi del legale incaricato – dei costi di periti incaricati – delle spese giudiziarie e di procedura a suo carico – delle indennità processuali a favore della controparte
Eventi assicurati	<i>GR Art. 4</i> – Controversie inerenti il diritto della responsabilità civile (per esempio con fornitori di prestazioni, con detentori di un veicolo a motore dopo un'incidente della circolazione ecc.) – Controversie inerenti il diritto assicurativo (per esempio con l'assicurazione RC, l'assicurazione infortuni, l'assicurazione malattia, l'assicurazione invalidità ecc.)
Eventi e costi non assicurati	<i>GR Art. 5</i> <b>Non vengono coperti:</b> – i casi che non risultano espressamente menzionati – i casi il cui l'evento di base si sia verificato prima dell'entrata in vigore della presente assicurazione – i casi il cui il valore della controversia è inferiore a CHF 500.– – vertenze con Coop Protezione Giuridica o i suoi organi e mandatari – i casi in relazione con – trattamenti psichiatrici o psicoterapeutici – privazione della libertà a scopo d'assistenza – fatture – premi – procedure esclusivamente di incasso di crediti – crediti ceduti – richieste di risarcimento danni inoltrate nei suoi confronti  <b>Non vengono coperti:</b> – risarcimento danni – costi a carico di terzi responsabili
Procedura	<i>GR Art. 6</i> L'assicuratore, previa consultazione con lei, prende le misure necessarie atte alla tutela dei suoi interessi. Nel caso in cui si riveli necessario l'intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative, o allorquando sussistano conflitti di interessi, può proporre un avvocato specialista di sua scelta. Se dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.

Divergenze d'opinione	<i>GR Art. 7</i>	In caso di divergenze d'opinioni tra la Coop Protezione Giuridica e lei per quanto concerne l'ulteriore conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui la Coop Protezione Giuridica giudica insufficienti le probabilità di successo, ha la possibilità di richiedere l'apertura di una procedura arbitrale. L'arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni del concordato sull'arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC). Se desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato in sostanza migliore rispetto alla valutazione espressa dalla Coop Protezione Giuridica, la stessa provvederà a rimborsarle le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.
Cessione	<i>GR Art. 8</i>	Le spese e le indennità processuali riconosciute a suo favore devono essere cedute all'assicuratore.
Sussidiarietà	<i>GR Art. 9</i>	Esiste un diritto alla protezione giuridica se e per quanto le prestazioni non debbano essere corrisposte da un altro assicuratore, ad eccezione delle controversie con fornitori di prestazioni mediche e la loro assicurazione di responsabilità civile.
<b>Incombenze</b> Obbligo di comunicazione e di collaborazione	<i>GR Art. 10</i>	<p>Deve essere comunicato immediatamente il verificarsi di un caso di protezione giudica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alla centrale d'allarme KPT (tel. +41 (0)31 333 44 31, e-mail: kpthelp@kpt.ch) o</li> <li>– alla Coop Protezione Giuridica SA (tel. +41 (0)91 825 81 80, e-mail: kpt@cooprecht.ch)</li> </ul> <p>Lei è tenuto a procurare al competente servizio della Coop Protezione Giuridica le dovute informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre dovrà trasmettere senza indugio l'insieme delle comunicazioni e tutti i documenti a lei inviati direttamente dalle competenti autorità. L'inosservanza colpevole di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza la Coop Protezione Giuridica a ridurre le sue prestazioni in quanto le siano derivati costi supplementari. Una violazione grave agli obblighi contrattuali può autorizzare la Coop Protezione Giuridica a negare le proprie prestazioni.</p>
<b>Amministrazione</b> Indirizzo dell'assicuratore	<i>GR Art. 11</i>	L'assicuratore è la Coop Protezione Giuridica SA, Entfelderstrasse 2, CH-5000 Aarau (tel. +41 (0)62 836 00 00), che si impegna ad accordare le prestazioni assicurative nel quadro delle suddette disposizioni.

Berna, 1° luglio 2010

KPT Assicurazioni SA